

Proc. n. 1136/2019



IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

Composto dai Magistrati:

Enrico Silvestro Ravera	Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro	Giudice rel.
Paola Bozzo Costa	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. 1136 /2019 promossa da:

nato a (distretto di
BANGLADESH) il CUI VESTANET
rappresentato e difeso dall'Avv. BALLERINI ALESSANDRA in forza di mandato in
atti.

PARTE RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

**MINISTERO DELL'INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-**
Ufficio territoriale del Governo di Genova, in persona del Ministro *pro tempore*

PARTE RESISTENTE

e con l'intervento di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto l'impugnativa ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 (*"Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione..."*) del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino - Sezione di Genova prot. n. com. as. 80176/2018 emesso in data 21.11.2018

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 30.01.2019 cittadino del Bangladesh, ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale o della protezione umanitaria.

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Torino Sezione di Genova richiamando le argomentazioni contenute nel verbale della riunione, nonché nel decreto conclusivo, depositando memoria ed insistendo come in atti.

E' intervenuto il PM che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Dal certificato del Casellario Giudiziale non risultano precedenti penali e neppure risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dalla Questura di Genova, infine, non si evincono risultanze SDI, né precedenti dell'Ufficio Immigrazione, né precedenti DIGOS.

All'udienza del 10.09.2019 il Giudice ha effettuato l'audizione del ricorrente con l'ausilio di un interprete.

All'esito il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di riferire in Camera di Consiglio.

Il ricorrente ha dichiarato di essere nato a e di aver vissuto a di essere di religione musulmana; di aver studiato per nove anni; che la sua famiglia è composta dai genitori, tre sorelle ed altri due fratelli; di



essere sposato e di avere due figli, nati nel 2004 e nel 2005; che in Bangladesh aveva un negozio dove vendeva la juta; che la moglie vive, con i due figli, presso i propri genitori a Narail; che il fratello del ricorrente aveva una relazione con la nipote di _____, il *chairman* della zona e che i due sono fuggiti insieme; che per questo motivo il *chairman* e suo fratello, di nome _____ il giorno 10.05.2012 si sono presentati nel negozio del ricorrente e lo hanno derubato di tutto e lo hanno violentemente picchiato; che il ricorrente è stato poi portato in ospedale; che il giorno dopo la moglie è andata a sporgere denuncia ma la Polizia ha detto che non poteva prenderla perché era contro il *chairman*; che molto probabilmente la Polizia ha informato il *chairman* che la moglie del ricorrente lo voleva denunciare, in quanto mentre si trovava in ospedale sono arrivati alcuni dei suoi uomini con la palese intenzione di ucciderlo in quanto, armati di coltelli stavano per entrare; che è quindi scappato recandosi a Dhaka; che a quel punto gli aggressori si sono recati dal fratello del ricorrente, _____ lo hanno violentemente picchiato ai piedi ed alle mani e lo hanno reso disabile in quanto ha dovuto subire l'amputazione del piede destro; che a quel punto la moglie del ricorrente ha venduto i propri gioielli e con il ricavato, 500.000 taka egli si è recato Libia, dove è rimasto per quattro anni; per un anno egli ha lavorato ed è riuscito a mandare i soldi alla famiglia; che successivamente è iniziata la guerra e il suo datore di lavoro non è più riuscito a pagarlo *"Quando è iniziata la guerra la gente con cui lavoravo non era in grado di pagare, ci pagava il minimo per sopravvivere"* (cfr. verbale di audizione in commissione pag. 6); che a quel punto, il 05.09.2016 a Zwara, previa intermediazione di un trafficante, si è imbarcato per l'Italia dove è giunto il 07.09.2016 in Sicilia; che, in ordine ai motivi per cui ha dovuto lasciare il Bangladesh ha ulteriormente precisato che il *chairman* della zona era solito chiedere il "pizzo" a tutti i negozianti della zona e dunque che anche lui; che ogni volta che chiudeva un affare gli doveva pagare la somma di 2.000 taka; che Badshah aveva dei ragazzi i quali sorvegliavano i vari negozi e che pertanto venivano immediatamente a conoscenza quando qualcuno di loro concludeva un affare: *"I ragazzi di _____ avevano un solo compito; passavano nei negozi, nei bazar a controllare chi vende e chi non vende ed in base alle loro informazioni lui chiedeva il pizzo"* (ibidem pag. 7); che il giorno 10.05.2012, verso le ore 19.00 lui era nel negozio che stava vendendo della merce: *"Io ero seduto dentro e c'erano i miei operai, erano in cinque. In quel momento in cui sono venuti, la gente che aveva*



comprato la mia merce aveva portato i soldi, 600.00 taka. Io li ho presi e li ho messi in cassa. E subito dopo sono entrati quei ragazzi. Sono entrati in dieci, io conoscevo cinque di loro. Mi hanno preso per il collo e uno di loro mi ha intimato di dargli i soldi. Io ho detto che non avrei dato altri soldi perché avevo già dato 2.000 taka, il mensile solito. Ho detto che li avevo già pagati per quel mese. Allora mi hanno tirato fuori dal negozio ed hanno iniziato a picchiarmi. In quella situazione di confusione, uno di loro ha preso tutti i soldi della cassa. Nel frattempo è arrivato un mio amico, Tujigor che mi ha salvato dall'aggressione e mi ha portato in ospedale. Loro sono scappati appena non riusciti a prendere i soldi. Ma poi sono tornati al negozio dopo che ero andato in ospedale e hanno portato via anche tutte le merci che c'erano." (ibidem, pag. 8 e 9); che successivamente il negozio è stato preso da _____ ed è lui che ora ci lavora; che non può tornare in Bangladesh in quanto "ho paura di _____ Perché ha occupato il mio negozio, quindi se torno penserà che sono tornato per riprendere il mio negozio" (ibidem pag. 10).

La Commissione ha rigettato tutte le domande di protezione ritenendo vago e generico il racconto delle aggressioni subite da parte del ricorrente, privo di dettagli con riguardo alla fuga compiuta dal fratello ed alla nipote del chairman osservando che "*peraltro tali motivazioni contrastano con l'asserito scopo per cui Badshagh avrebbe condotto tali azioni aggressive, ovvero per ottenere il denaro del richiedente*" (v. provvedimento pag. 2); in ogni caso ha ritenuto le condotte poste in essere dal chairman "*di non estrema gravità*" e comunque rientranti nella competenza del sistema giuridico del Bangladesh "*a cui spetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti del tipo di quelli riferiti dal richiedente*" (ibidem).

In udienza il ricorrente ha precisato che il motivo che lo ha costretto a fuggire è stata l'irruzione, il 10.05.2012, verso le ore 19.00 nel proprio negozio, del chairman e dei suoi uomini, i quali lo hanno derubato di tutto l'incasso - 600.000 taka - e della juta; che ciò si è verificato una settimana dopo la fuga del proprio fratello con la nipote del chairman (la quale era la figlia del fratello di quest'ultimo); che il padre della ragazza si era rivolto al chairman per ri-avere la figlia e che, del tutto verosimilmente, egli ha organizzato la "spedizione punitiva" nei confronti del ricorrente, il quale ha dichiarato che ad oggi non ha alcuna notizia del fratello e non sa dove possa trovarsi.



Inoltre ha dichiarato che ancora oggi il *chairman* si reca a casa del padre – che è il proprietario del negozio - e lo minaccia in quanto, pur essendosi, di fatto, appropriato dell'immobile, vorrebbe ottenere un formarle passaggio di proprietà. Ha infine precisato che il suo progetto sarebbe di far arrivare anche i due figli qui in Italia per dar loro la possibilità di studiare.

Status di rifugiato

I fatti esposti non risultano integrare, in se stessi, il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale: nel racconto del signor non si fa riferimento a tale tipo di persecuzione, per cui, anche qualora ritenuti veritieri e coerenti, i fatti narrati non risultano integrare gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato, come definito dall'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D. L.vo 251/2007.

Protezione sussidiaria

Va altresì esclusa la possibilità di riconoscere la cd. protezione sussidiaria ex art.14 del D.lgs n°251/2007 lett. A) e lett. B), poiché gli elementi forniti dal ricorrente, anche a seguito della audizione in udienza non consentono di poter affermare che, nella concretezza, il ricorrente abbia rischiato o possa rischiare ancora oggi di subire un grave danno in conseguenza dei fatti narrati - quale potrebbe essere la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ad opera dello Stato o di terzi.

La sola prospettazione del timore di ritorsioni da parte del chairman il quale, in caso di rientro del ricorrente, potrebbe pensare che lui voglia riprendersi il suo negozio – ormai, come visto, in pieno possesso di Badshah - non è sufficiente per affermare raggiunta la prova di un rischio attuale di subire un grave danno in conseguenza dei fatti narrati.

Giova altresì precisare che, dalla narrazione effettuata in udienza sembrerebbe che ad oggi sia piuttosto il padre del ricorrente a subire le minacce del chairman e dunque ad essere in pericolo.

Per quanto attiene la protezione sussidiaria ex art.14 Lett. C) D.Igs 251/2007, non si ritiene sussistente in Bangladesh l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, così

come richiesto dalla citata norma nonché dalla CGUE con le sentenze 17.2.2009 (Caso Elgafaji) e 30.1.2014 (resa in causa Diakité).

Tra l'altro è lo stesso ricorrente a non riferire in sede di audizione davanti alla Commissione, nè davanti al Giudice in sede di udienza, in merito ad un possibile suo coinvolgimento, in modo specifico, in una eventuale situazione di pericolo in cui lo stesso si potrebbe trovare qualora ritornasse in Bangladesh in conseguenza di una situazione di pericolosità del luogo in cui il predetto risiedeva.

Protezione umanitaria

Quanto alla protezione umanitaria, in via preliminare va affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL 13/2018 del 04.10.2018 pubblicato sulla GU del 04.10.2018 ed in vigore dal 05.10.2018.

Il decreto, tra le altre cose, ha infatti sostituito l'art. 5 comma 6 TUI ed ha modificato l'art. 32 comma 3 l. 25/08 abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno (per protezione speciale o per casi speciali).

Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale senza che sia stata prevista una disciplina di diritto intertemporale: in tale contesto normativo si impone, dunque, il ricorso ai principi generali di cui all'art. 11 dis. prel. c.c.

Va precisato sotto questo profilo che l'art. 1 comma 9 del DL 113/18 non detta una disciplina transitoria sul *merito* del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorni per motivi umanitari, riguardando la *fase successiva* rispetto all'emanazione del provvedimento che tale diritto abbia già riconosciuto e dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (su cui meglio *infra*).

Per la giurisprudenza della Suprema Corte, il principio di irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la nuova legge possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere



presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr. Cass. civ. Sez. I 03.07.2013, n. 16620; Cass. SSUU 2926/67, 2433/2000, 14073/02; *contra* Ord. Cass. 11750/2019 e 11751/2019).

Ciò posto, in materia di protezione internazionale, la giurisprudenza ha evidenziato da tempo la natura di situazione giuridica soggettiva alla base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario, tanto da aver ritenuto la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento di accoglimento della domanda.

A tali conclusioni la Corte è pervenuta anche con riguardo alle situazioni del diritto di asilo e di quello al riconoscimento dello *status* di rifugiato, rispetto alle quali, appunto, il provvedimento giurisdizionale non ha natura costitutiva, ma dichiarativa.

Si riconosce quindi l'identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto alla *status* di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto tutte situazione riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali (Cfr. Cass. SSUU 11535/2009; Cass. nn. 4764/1997; 907/1999; 5055/2002; 8423 e 11441/2004; Cass. Civ. Sez. I 4455/2018).

Giusto tutto quanto sopra, va precisato con specifico riguardo alle caratteristiche della protezione umanitaria, che i seri motivi di carattere umanitario – ovvero risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano ed alla ricorrenza dei quali l'art. 5 comma 6 l. cit. lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del relativo permesso di soggiorno - sono accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza derivante dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (Cass. SSUU 19393/2009; Cass. SSUU n. 5059/2017).

In altre decisioni la Corte di Cassazione ha precisato che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22114), che la concessione di tale

permesso di soggiorno possa aver luogo in presenza di *“un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.”* (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903).

Vanno, quindi, valutate le circostanze preesistenti e più precisamente deve essere presa in considerazione l'esistenza e l'entità della lesioni dei diritti fondamentali, partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza/fuga, dove la valutazione sull'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria, ma non come fattore esclusivo, come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere nuovamente immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente del paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione di suoi diritti fondamentali inviolabili.

Ciò premesso, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 TUI non definisce i *“seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”*, che possono impedire il rientro del richiedente nel suo Paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad esempio particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, o a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.

Non va dimenticato a questo proposito che, come chiarito dalla SC con la pronuncia n. 4455/2018 *“l'art. 3 comma 1 della l. 110/2017 ha introdotto il c 1.1 dopo il comma 1 dell'art. 19 [del TU Immigrazione] nel quale è previsto un*



sostanziale ampliamento delle condizioni di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria essendo stato aggiunto il fondato motivo di essere sottoposti a tortura e, comunque essendo stato espressamente imposto di tenere conto nel giudizio da svolgere delle 'violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani'".

Proprio dal raffronto – richiesto dalla citata pronuncia della Cassazione – tra le condizioni soggettive (familiari e lavorative) ed oggettive (rispetto dei diritti umani) alle quali il ricorrente andrebbe incontro qualora fosse rimpatriato ed il positivo e fattivo percorso di integrazione sociale intrapreso dallo stesso, emerge come vi siano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, essendo fondato il rischio che lo stesso – ove rimpatriato – vada incontro ad *“una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili”* (Cass. n. 4455/2018).

Applicando i suddetti principi al caso di specie, appare evidente che una volta rientrato nel suo Paese, il ricorrente si troverebbe in una situazione di specifica vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi definitivamente privato dell'attività economica che garantiva il sostegno per sé e per la propria famiglia. Inoltre, occorre considerare che il predetto è arrivato in Italia, trascorrendo ben quattro anni in Libia, paese da cui parimenti ha dovuto fuggire a causa della pericolosità derivante dalla guerra civile e dal trattamento brutale riservato agli immigrati.

Ciò risulta riscontrato dalle informazioni acquisite sulla Libia, in quanto sussiste in tale Paese, sin dal 2001, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, dato che le rivolte insorte in Libia dopo la caduta del colonnello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito (cfr. rapporto 2016/2017 di Amnesty International). Tali notizie trovano conferma nelle dichiarazioni rese del Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU il 08.05.2017 secondo cui la Corte Penale ha l'intenzione di aprire una inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia.

Si sottolinea infine che il ricorrente ha dimostrato, nonostante le esperienze negative vissute, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale:

come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, egli lavora dal 16.11.2017 presso la ditta di [redacted] come lavapiatti con contratti di lavoro part time a tempo determinato, ma ad oggi sempre prorogati, attività da cui percepisce una retribuzione oscillante tra i [redacted] euro ed [redacted] euro mensili, come da buste paga prodotte in udienza. Dal CU 2019 si evince infine un reddito complessivo, per 292 giorni di lavoro, di eur

Si veda, sul punto, Ordinanza Trib. Bari del 13.03.2019 e relativa alla valorizzazione dell'inserimento lavorativo di un cittadino della Costa d'Avorio, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria: *"Si ritiene che nel caso di specie debba essere tutelato, attraverso il riconoscimento della protezione umanitaria, il diritto al lavoro, come posizione soggettiva assoluta del singolo, tutelata dall'art. 35 Cost.*

Difatti, l'odierno ricorrente, sia in sede di domanda reiterata che nel corso del presente giudizio, ha documentato di aver stipulato in data 01.10.2016 un contratto di lavoro "a tempo indeterminato" parziale per n. 25 ore settimanali con (...) e con retribuzione mensile di circa € 1.000,00, come da contratto di lavoro, CUD 2017 e 2018, attestazione di avvenuti bonifici dello stipendio e relative buste paga (da luglio 2017 a novembre 2017, da febbraio 2018 a maggio 2018, da luglio 2018 a gennaio 2019), tutti versati in atti. Inoltre, ha comprovato di aver stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo in data 04.05.2017. Si ritiene inoltre che il ricorrente goda attualmente di una retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost., essendo la stessa conforme al minimo previsto dalla legge per la [redacted] qualifica [redacted] rivestita. Si aggiunga inoltre che l'oggettiva stabile collocazione dell'istante nel mondo del lavoro, così come dimostrata nel caso concreto, porta a ritenere integrati i requisiti dell'inserimento dello straniero nel nostro tessuto sociale, per cui la sua posizione risulterebbe fortemente incisa dal rifiuto della protezione umanitaria. In altri termini, la valutazione comparativa tra la situazione di integrazione raggiunta dal ricorrente in Italia e la sua situazione soggettiva e oggettiva con riferimento al paese di origine porta a ritenere integrati i presupposti per l'accoglimento della protezione umanitaria (in tal senso Cass. n. 4455/2018). Si può dunque ritenere che il rimpatrio forzoso nel paese di origine esporrebbe il ricorrente ad una situazione di particolare vulnerabilità incidendo sulla sua dignità personale, essendo orfano dei suoi genitori e tenuto conto che nel suo paese



d'origine incontrerebbe gravi ed insormontabili difficoltà nel tentativo di ricostruirsi una vita, peraltro in un paese con una situazione socio-politica difficile come la Costa d'Avorio.

Invero, il ricorrente, che in Italia conduce un'esistenza dignitosa (circostanza comprovata dalla documentazione lavorativa e dal contratto di locazione, in atti), si troverebbe in caso di ritorno nel suo paese, a dover fronteggiare la situazione di indigenza che caratterizza la Costa d'Avorio (suo paese di provenienza), dove questi, peraltro, come emerge ex actis, aveva dovuto interrompere gli studi perché "era difficile per i miei genitori. Quell'anno mio padre è stato licenziato" (cfr. verbale di audizione del 09.07.2014); inoltre sarebbe bruscamente interrotto il percorso di stabile integrazione sociale fin qui raggiunto".

Provvedimento da emettere

Va infine precisato che, come già detto, il DL 113/2018 conv. dalla L. 132/18 ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

Il principio generale di irretroattività comporta tuttavia, nel caso di specie, che la nuova legge non possa essere applicata essendo procedimento relativo ad un rapporto giuridico sorto anteriormente al 05.10.2018: all'art. 1 comma 9 la citata legge ha, in particolare, previsto che *"nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali" ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 8"*.

Deve, tuttavia, osservarsi in merito che:

- Parlando di procedimenti in corso la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale), bensì ai procedimenti amministrativi, volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi

motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato “*per motivi umanitari*”, ma recante la dicitura “*casi speciali*” (e comunque, pur sempre della durata di anni due, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato).

- La norma menziona solo il provvedimento della CT e non quello del Giudice e ciò può essere dovuto a dimenticanza, ovvero, più verosimilmente, ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all’art. 32 comma 3 D. Lgs. 25/2008 (riguardante la decisione della CT) e non anche dall’art. 19 comma 9 D. Lgs. 150/2011 (poi abrogato dal DL 13/17) menzionava la protezione umanitaria; ciononostante nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte d’Appello) qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6 T.U. immigrazione. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della CT;
 - L’art. 1 comma 9 come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell’AG di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
 - Il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi del dicato art. 1 comma 9 un permesso recante la dicitura “*casi speciali*” della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e con applicazione, alla relativa scadenza, delle disposizioni di cui al comma8;
- Ai fini di cui sopra, gli atti vengono pertanto trasmessi al Questore competente per territorio.

Spese processuali

Stante la reciproca soccombenza, le spese processuali sono interamente compensate.

Si provvede con separato Decreto - ai sensi dell’art. 83 comma 3 bis DPR 115/2002 – alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.



P.Q.M.

Dichiara la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel Paese di origine del richiedente _____ nato a _____ (_____
BANGLADESH) il _____ CUI _____ VESTANET _____ e
conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Dispone al trasmissione del presente provvedimento al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 DL 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura "*casi speciali*" della durata di anni due;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per la notifica del presente provvedimento alla parte ricorrente ed alla Commissione Territoriale interessata nonché al PM presso il Tribunale di Genova.

Così deciso, in Genova nella camera di consiglio del 10.09.2019

Il Giudice est.

Maria Antonia Di Lazzaro

Il Presidente

Enrico Silvestro Ravera

